

N. R.G. 49-1/ 2025 PU



TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI

Sezione Seconda Civile e Procedure Concorsuali

Il giudice, dott.ssa Francesca Fiorentini,

nel procedimento portante il n. **r.g. 49 /2025**, promosso da

EMANUELA LAI (C.F. LAIMNL76S66I452T)

ricorrente

nel quale svolge funzioni di gestore della crisi nominato dal competente
OCC il Dott. Stefano Sanna,

letto l'art. 70 CCII.,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Con ricorso depositato in data 6.8.2025, EMANUELA LAI, con l'assistenza del dott. Gabriele Solinas, ha proposto domanda di apertura del procedimento unitario ai fini dell'omologa della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

Premesso di rivestire la qualifica di "consumatore" così come delineata dall'art. 2, I comma, lett. e), CCI e di trovarsi in una situazione di sovraindebitamento, secondo la definizione riportata all'art. 2, I comma, lett. c), CCI, ha proposto ai propri creditori un piano di ristrutturazione dei debiti nei seguenti termini:

- pagamento integrale delle prededuzioni;
- pagamento dei crediti chirografari nella misura del 6,06%.

La debitrice ha proposto di mettere a disposizione della procedura la complessiva somma di euro 15.360,00, derivante dal versamento mensile di quota dello stipendio pari ad € 320,00 per la durata totale di quattro anni.



E' stata depositata la relazione redatta ai sensi dell'art. 68 CCI dal professionista delegato dall'Organismo di Composizione della Crisi istituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Sassari, dott. Stefano Sanna, nella quale si dà conto delle ragioni dell'indebitamento e della diligenza della debitrice nel contrarle, nonché della sua attuale incapacità di adempiere; il Gestore ha altresì positivamente attestato la completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e riscontrato direttamente le passività sia tramite circolarizzazione nei confronti dei creditori che compulsando l'agente della riscossione e gli uffici fiscali ai sensi del comma 4 dell'art. 68 CCI.

Con decreto in data 15.12.2025 il Giudice ha disposto la pubblicazione del piano e della proposta sul sito web del Tribunale e ha assegnato i termini previsti dall'art. 70 CCI per integrare il contraddittorio con i creditori, a cura dell'OCC.

L'OCC, con nota trasmessa in data 12.01.2026, ha documentato l'esecuzione degli adempimenti prescritti dall'art. 70 CCI, dando atto altresì dell'assenza di osservazioni pervenute da parte dei creditori.

La proposta e il piano devono ritenersi ammissibili, in quanto provenienti da soggetto consumatore *ex* art. 2, I comma, lett. e), CCI, avendo contratto le obbligazioni per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale, e sovraindebitato, secondo la definizione riportata all'art. 2, I comma, lett. c), CCI.

Non ricorrono neppure le condizioni ostative *ex* art. 69, I comma, CCI, in quanto la ricorrente non risulta essere stata già esdebitata nei cinque anni precedenti, né ha già beneficiato per due volte dell'esdebitazione, né, allo stato e secondo quanto agli atti, risulta che abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Alla luce della documentazione in atti e dell'attestazione contenuta nella relazione dell'OCC, inoltre, il piano deve ritenersi fattibile, poiché i redditi di cui dispone la ricorrente appaiono sufficienti per fronteggiare gli impegni assunti con la proposta.

Ricorrono dunque i presupposti per omologare il piano e, contestualmente disporre la chiusura della procedura *ex* art. 70, VII comma, CCI.



Il presente provvedimento dovrà essere comunicato a tutti i creditori e pubblicato entro due giorni sul sito web del Tribunale *ex* art. 70, VIII comma, CCI.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente decidendo sul ricorso in epigrafe,

1. omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da Emanuela Lai (C.F. LAIMNL76S66I452T), nata a Sassari il 26.11.1976;
2. dispone che la debitrice effettui i pagamenti nella misura e secondo le modalità indicate nel Piano;
3. dispone che l'OCC: a) vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva le eventuali difficoltà, sottoponendole, ove necessario al giudice; b) riferisca ogni sei mesi al giudice sullo stato dell'esecuzione del piano; c) terminata l'esecuzione, se il piano sia stato correttamente eseguito, presenti al giudice – sentito il debitore – una relazione finale e l'istanza di liquidazione del compenso; d) se alla scadenza del termine di durata o in corso di esecuzione, il piano risulti non integralmente e correttamente eseguibile o eseguito, riferisca al giudice, proponendo se del caso – sentito il debitore – le modifiche e gli atti necessari al completamento;
4. dispone la comunicazione della presente sentenza ai creditori e la pubblicazione della stessa sul sito istituzionale www.tribunale.sassari.it;
5. dichiara chiusa la procedura.

Sassari, 13 gennaio 2026

Il Giudice Delegato

Francesca Fiorentini

